

Si chiama Bris, è operativo dall'8 giugno scorso, ma con lacune. Bloccate anche le notifiche

Il registro imprese Ue in panne

Non è possibile consultare i dati e gli atti a pagamento

DI CINZIA DE STEFANIS

Il Bris (interconnessione tra i registri imprese Ue) ha iniziato ufficialmente a operare l'8 giugno 2017.

Ma attualmente, non tutte le sue funzionalità sono attive. Non è possibile consultare i dati e gli atti a pagamento. Non risultano operativi, inoltre, i servizi per le notifiche transfrontaliere tra registri imprese, relative alle succursali (cosiddette sedi secondarie) e alle fusioni delle società di capitali. È con la circolare del 20 settembre 2017 n. 3701/C che il ministero dello sviluppo economico, informa che in diversi paesi membri, tra cui l'Italia, gli elementi identificativi di società e succursali sono risultati, in alcuni casi, non perfettamente in linea con le previsioni della direttiva 2012/17/Ue sul Bris (Business register interconnection system). Con la conseguenza di impedire il corretto funzionamento del sistema di notifiche. I tecnici del MiSe dichiarano che sono in corso, al riguardo, intense attività

Registri delle imprese unionali

1) Dall'8 giugno scorso il Bris (interconnessione tra i registri imprese Ue) ha iniziato ufficialmente a operare tra i diversi stati membri

2) Attualmente, non tutte le sue funzionalità sono attive:

- non risulta possibile consultare i dati e gli atti a pagamento (ma è attivo il servizio gratuito);
- non risultano operativi, inoltre, i servizi per le notifiche transfrontaliere tra registri imprese, relative alle succursali (cosiddette sedi secondarie) e alle fusioni delle società di capitali

3) Entro il 31 dicembre 2017 dovrebbe essere attivo il sistema di notifiche transnazionali

di recupero e allineamento dei dati, che dovrebbero consentire l'operatività del sistema di notifiche transnazionali entro la fine di questo anno.

Excursus. Ricordiamo che con decreto MiSe 8/06/2017 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28/08/2017 n. 200) si è data attuazione nel nostro paese alle previsioni contenute nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/Ue, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (si veda

ItaliaOggi del 30 agosto 2017). Tale direttiva, comporta la messa a disposizione, attraverso il portale Ue e-Justice e attraverso «maschere» di ricerca in tutte le lingue unionali di una serie predeterminata di notizie ed atti presenti sui registri centrali, commerciali e delle imprese dei paesi membri dell'Ue e dei paesi aderenti allo spazio economico europeo relativi alle società di capitali.

Interscambio e identificativo unico. Al fine di

consentire l'interconnessione di dati tra il registro delle imprese italiano e i registri delle imprese dell'Ue gli uffici unionali devono provvedere ad attribuire un «identificativo unico» alle società di capitali e alle succursali (sedi secondarie) presenti in ciascun paese membro. Tale «identificativo unico» è volto, in particolare, a consentire un interscambio tra i registri nel caso di «eventi» che hanno riflessi transnazionali. È il caso, per esempio, delle informazio-

ni concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione delle società, nonché delle informazioni concernenti la cancellazione delle società stesse che, attraverso il Bris potranno, a regime, essere veicolate verso i registri delle imprese unionali in cui sono iscritte eventuali succursali, al fine della loro contestuale cancellazione, ove ne ricorrano i presupposti. È il caso, altresì, delle fusioni transfrontaliere (fusioni in cui almeno due delle società partecipanti sono iscritte nei registri di paesi membri diversi, ed in cui la società risultante è iscritta nel registro di un paese membro), consentendo, nel momento in cui il risultato della fusione diviene efficace, il coordinamento della pubblicità di tale ultimo evento con la contestuale cancellazione delle società confluite nel nuovo soggetto.